



comune di
PRATO

Regolamento generale delle entrate

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 91 del 31.05.2005

Modificato con Delibere di Consiglio
comunale:

- n. 1 del 12.01.2006
- n. 46 del 30.03.2006
- n. 62 del 18.04.2007
- n. 23 del 16.04.2015

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 - **Oggetto e scopo del regolamento**

Articolo 2 - **Limiti alla potestà regolamentare**

Titolo II Rapporti con i contribuenti e altri soggetti

Articolo 3 – **Contenuto dei regolamenti**

Articolo 4 – **Informazioni dei contribuenti**

Articolo 5 – **Rapporti regolamentari fra la Società Risorse S.p.A., gli uffici del Comune di Prato e le altre amministrazioni statali**

Articolo 6 – **Tutela della buona fede**

Titolo III Entrate comunali

Articolo 7 - **Individuazione delle entrate**

Articolo 8 - **Aliquote, tariffe, prezzi**

Articolo 9 - **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

Titolo IV Gestione delle entrate

Articolo 10 - **Soggetti responsabili delle entrate**

Articolo 11 – **Soggetto responsabile delle entrate tributarie**

Articolo 12 – **Gestione e riscossione delle entrate tributarie**

Articolo 13 - **Gestione delle entrate**

Articolo 14 – **Attività di accertamento dei tributi**

Articolo 15 – **Contenuto degli avvisi di accertamento**

Articolo 16 – **Attività di notifica degli atti di accertamento**

Articolo 17 - **Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali**

Articolo 18 – **Riscossione coattiva**

Articolo 19 – **Rimborsi**

Articolo 20 – **Interessi**

Articolo 21 – **Versamenti**

Articolo 22 – **Compensazioni**

Articolo 23 – **Interruzione dei pagamenti**

Articolo 24 - **Attività di verifica e di controllo**

Articolo 25 - **Poteri ispettivi**

Articolo 26 - **Omissione e ritardo dei pagamenti**

Articolo 27 - **Dilazioni di pagamento**

Articolo 28 – **Sanzioni**

Titolo V Attività di riscossione

Articolo 29 – **Procedure**

Articolo 30 - **Esonero dalle procedure**

Titolo VI Attività contenziosa e strumenti deflativi

Articolo 31 - **Assistenza in giudizio**

Articolo 32 – **Autotutela**

Articolo 33 - **Accertamento con adesione**

Titolo VII Diritti del contribuente

Articolo 34 - **Diritto di interpello**

Articolo 35 - **Istanza di interpello**

Articolo 36 - **Effetti dell'interpello**

Articolo 37 - **Rimessione in termini**

Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali

Articolo 38 - **Disposizioni finali e transitorie**

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo nr.267/00 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 nr.449 ed adeguato ai principi contenuti nella legge 212/00.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, nel rispetto di esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

4. Disciplina inoltre le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, riscossione e gestione dei tributi medesimi, al sistema sanzionatorio, al contenzioso e ai rimborsi.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Le disposizioni riguardanti la parte inerente la disciplina delle entrate tributarie contenute nei regolamenti delle singole entrate sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni del presente regolamento in contrasto con le stesse.

2. E' esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni delle leggi vigenti.

Titolo II - Rapporti con i contribuenti e altri soggetti

Articolo 3 – Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole lettura da parte dei cittadini e perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate;

2. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

3. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria e in generale sulle entrate.

4. E' sempre possibile ottenere, verso il rimborso delle spese, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali

Articolo 4 - Informazione dei contribuenti

1. Il Servizio informazione ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune e, in collaborazione con il servizio preposto, dalla Società Risorse S.p.A. e, con riferimento al tributo sui rifiuti, alla Società ASM S.p.A, per tutta la durata del periodo di affidamento della gestione, nel rispetto delle seguenti modalità:

- apertura di sportelli ai cittadini;
- affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
- comunicati stampa sui quotidiani, sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.

2. Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi comunque denominati.

3. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolari complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati che verranno fissati in relazione alle disponibilità dell'ufficio competente. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni in materia di interpello.

4. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti, con particolare riguardo ai modelli di dichiarazione, alle istruzioni in tempi utili per poter permettere al contribuente di adempiere alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Articolo 5 - Rapporti regolamentari fra la Società Risorse S.p.A., la società ASM S.p.A. gli uffici del Comune e le altre amministrazioni statali

1. Nell'ambito della collaborazione tra il Comune di Prato, ASM S.p.A e la Società Risorse S.p.A., nell'ottica della semplificazione amministrativa è attuato un puntuale ed efficace interscambio in via informatica di informazioni utili all'individuazione dei soggetti tenuti agli adempimenti tributari, secondo quanto disciplinato dal contratto di servizio;

2. In base a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2007 il Comune di Prato, ASM S.p.A e la Società Risorse S.p.A. attiveranno tutte le procedure necessarie affinché venga favorito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, finalizzato alla condivisione e gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi e il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

Articolo 6 - Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune, a mezzo di ASM S.p.A. e della Società Risorse S.p.A., sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

2. Non sono erogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, di ASM S.p.A. o della Società Risorse S.p.A., ancorché successivamente modificate dai soggetti medesimi, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dei soggetti.

Titolo III - Entrate comunali

Articolo 7 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- le entrate tributarie;
- le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- le entrate derivanti da canoni d'uso;
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
- le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
- le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti;

2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 8- Aliquote, tariffe, prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

2. Compete alla Giunta, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, in base alle norme in materia, la determinazione delle tariffe, dei prezzi e di quanto non riservato per legge al Consiglio Comunale.

3. Compete al Consiglio Comunale l'approvazione e la modifica delle aliquote e delle detrazioni nelle materie allo stesso riservate dalla legge.

4. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

5. In caso di mancata approvazione entro i termini stabiliti dalla Legge delle tariffe e delle aliquote, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

Titolo IV - Gestione delle entrate

Articolo 10- Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i responsabili di servizio ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Il Responsabile delle entrate cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, allegando all'atto con il quale si intende procedere all'accertamento copia della idonea documentazione in base alle previsioni del Decreto Legislativo 267/00 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al DPCM sulla sperimentazione.

3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva le procedure avverranno secondo le modalità e termini stabiliti dalle norme di legge. L'attivazione delle procedure avviene da parte dei responsabili dei servizi interni all'ente o dai soggetti esterni preposti che gestiscono le diverse entrate corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Articolo 11 - Soggetto responsabile delle entrate tributarie

1. La responsabilità della gestione della liquidazione, accertamento e riscossione di tutti i tributi comunali, con l'esclusione del tributo sui rifiuti, compete alla Società Risorse S.p.A. cui è stato affidato il servizio in base a quanto stabilito dall'art. 52 lett. B) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. La responsabilità della gestione della liquidazione, accertamento e riscossione del tributo sui rifiuti, compete ad ASM S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana e della gestione del tributo per tutta la durata dell'affidamento.

3. Con riferimento all'attività di riscossione si intendono escluse le entrate che, per espressa disposizione normativa, vengono pagate tramite modello F24 e quindi riscosse direttamente dall'Ente tramite la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate.

4. La Società Risorse S.p.A. a cui è stata affidata la gestione dell'entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, ai propri dipendenti, anche in materia disgiunta, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.

5. Le funzioni di cui al comma precedente possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune o della Società Risorse S.p.A., nonché previo superamento di un esame di idoneità.

6. Tali soggetti non devono avere precedenti penali e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 Maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione. Il possesso di tali requisiti deve essere verificato periodicamente dai competenti organi della Società Risorse S.p.A.

Articolo 12 - Gestione e riscossione delle entrate tributarie

1. Le attività di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione (anche coattiva) delle entrate tributarie, con l'esclusione del tributo sui rifiuti che è in gestione ad ASM S.p.A. ed in riferimento al quale la Società Risorse gestisce solo la fase coattiva, sono affidate dal Comune di Prato alla Società Risorse S.p.A., ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997 e del 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

2. Le attività di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione del tributo sui rifiuti, competono ad ASM S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana e della gestione del tributo per tutta la durata dell'affidamento.

3. Alla Società Risorse S.p.A. possono essere affidate dal Comune la gestione e o la riscossione di altre Entrate non tributarie previa adozione di apposito atto di indirizzo adottato dal Consiglio Comunale.

4. La riscossione delle entrate tributarie è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Per le Entrate riscosse da ASM S.p.A. e dalla Società Risorse S.p.A., queste svolgono la propria funzione con i poteri, prerogative e doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

4. La Società Risorse S.p.A. cura l'incasso e la rendicontazione al Comune delle entrate, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, i tempi di riversamento delle Entrate alla tesoreria del Comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata che non sia già stabilita dalla legge, dal regolamento o da altre norme rilevanti.

5. Le funzioni della Società Risorse S.p.A. e di ASM S.p.A. ed i loro rapporti con il Comune di Prato sono regolati in base alle norme vigenti, alle disposizioni del presente regolamento e dai regolamenti relativi alle singole entrate, dall'atto costitutivo delle società stesse, dal loro statuto e dal contratto di servizio.

Articolo 13 - Gestione delle entrate

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate di natura extra tributaria, non affidate alla Società Risorse S.p.A. ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente, sono gestite direttamente dall'ente.

2. La riscossione coattiva delle entrate dell'ente può avvenire sia attraverso la procedura di cui al DPR 29/09/1973, n. 602, sia attraverso la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni.

3. La gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie avviene nelle forme e nei modi dettagliatamente indicati nei singoli regolamenti disciplinanti ogni singola materia e ove non disponibili in base alle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 14 - Attività di accertamento dei tributi

1. Le società incaricate della gestione procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, procedendo alla notifica al contribuente dell'apposito avviso motivato nei tempi e modi stabiliti dalla Legge.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

Articolo 15 - Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione al presupposto di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere:

- a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b) il responsabile del procedimento;
- c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- d) il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;

e)il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Articolo 16 - Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art.15, ferme restano le disposizioni vigenti, la società Società Risorse S.p.A., con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti della Società Risorse S.p.A. anche disgiuntamente per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad un corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune o della Società Risorse S.p.A., ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto del Comune o della Società Risorse S.p.A.;

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Articolo 17 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1.Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base alle norme di legge nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.

2. Per le singole entrate per le quali non esistono norme di legge o regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire tramite bollettino di conto corrente reperibile presso il soggetto_gestore del tributo, altri uffici pubblici, istituti bancari, CAAF ecc., ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi alternativi promossi dall'Amministrazione (pagamenti telematici, T - Serve ecc.).

3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di Legge prevedano il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla Legge.

4. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui L'Ente Tesoriere del Comune rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, diversi dal Tesoriere, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta.

5. Qualora siano utilizzate le modalità di versamento nei conti correnti postali intestati al Comune i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui l'Amministrazione postale rilascia la ricevuta di versamento indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria o sui conti bancari relativi ai soggetti incaricati.

Articolo 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dalla Società Risorse S.p.A., o dall'ufficio comunale competente, con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio decreto 14.4.1910 n. 639.

2. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 19 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune ~~su espressa richiesta del~~ in accordo con il contribuente può compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti per il medesimo tributo oppure, purché si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili, con gli importi a qualunque titolo dovuti dal contribuente.
4. La Società Risorse S.p.A. e ASM S.p.A., entro 180 giorni, o diverso termine se previsto nei singoli regolamenti, dalla data di presentazione dell'istanza, procedono all'esame della medesima e notificano tramite messi notificatori o mediante raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

Articolo 20 - Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 21 – Versamenti

1. il Comune, ASM S.p.A. o la Società Risorse S.p.A. non procedono ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 16,20 o altro diverso importo qualora previsto nei singoli regolamenti.
2. Allo stesso modo i soggetti di cui al punto precedente non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi o altre entrate dell'ente entro l'importo di cui sopra salvo diversa previsione nei singoli regolamenti.
3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi e addizionali ;
4. il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 22 – Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative ai tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere sempre effettuata, in accordo con il contribuente, sia relativamente allo stesso tributo che relativamente ad altri debiti di qualunque natura nei confronti dell'Amministrazione.
2. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare apposita comunicazione contenente i dati necessari per individuare il credito vantato ed i debiti che si intende compensare.
3. In caso di mancato riscontro entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della comunicazione il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Articolo 23 - Interruzione dei pagamenti

1. Il Comune di Prato e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a Euro 10.000,00, verificano, anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente con l'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più titoli di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'Agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Articolo 24 - Attività di verifica e di controllo

1. La Società Risorse S.p.A., ASM S.p.A. o l'ufficio comunale competente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.

3. In particolare i responsabili delle entrate devono evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

4. I responsabili delle entrate, quando non sussistono prove certe dell'adempimento, devono invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate dal Comune, dalla Società Risorse S.p.A., da ASM S.p.A. ovvero mediante l'ausilio dei soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associative previste negli artt. 24 - 25 - 26 e 28 della legge 08/06/1990, n. 142, in conformità a quanto previsto nell'art. 52 comma 5[^] lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

6. I controlli sono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dai competenti organi: Consiglio Comunale o Giunta Comunale in sede di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica e del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 25 - Poteri ispettivi

1. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 26 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 27 - Dilazioni di pagamento

1. Per tutte le entrate di titolarità dell'ente, in casi di obiettiva e temporanea difficoltà economica che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione di pagamento entro le scadenze previste, è possibile consentire con atto formale la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili o 36 bimestrali secondo il seguente schema:

fino a 50 euro			nessuna rateizzazione
da € 50,01	a	€ 200,00	fino a 3 rate mensili
da € 200,01	a	€ 500,00	fino a 6 rate mensili
da € 500,01	a	€ 3.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 3.000,01	a	€ 6.000,00	fino a 18 rate mensili
da € 6.000,01	a	€ 20.000,00	fino a 36 rate mensili
da € 20.000,01	a	€ 50.000,00	fino a 60 rate mensili
oltre € 50.000,00			fino a 72 rate mensili

L'importo di ciascuna rata deve essere maggiorato dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito e delle spese di riscossione e gestione della rata stessa. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

2. Nel caso in cui l'obbligazione di cui si chiede la dilazione di pagamento sia già stata compresa in uno o più atti di ingiunzione di pagamento scaduti al momento della richiesta, nell'importo oggetto di rateazione deve essere previsto il rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dall'Amministrazione e/o dalla Società risorse S.p.A.; se l'importo complessivo è superiore ad Euro 20.000,00 l'ammontare della prima rata del piano di rateizzazione è pari almeno al 20% del debito residuo mentre per le rate successive si rimanda allo schema di cui al comma che precede.

3. Nel caso in cui l'obbligazione di cui si chiede la dilazione di pagamento sia già stata compresa in uno o più atti di pignoramento, la rateizzazione del debito può essere concessa fino ad un massimo di 12 rate mensili e l'ammontare della prima rata del piano di rateizzazione deve essere pari almeno al 20% del debito residuo, indipendentemente dal valore complessivo di tale debito e deve essere previsto il rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune e/o dalla Società risorse S.p.A..

4. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 50.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia a favore del Comune, la cui idoneità deve essere valutata da parte del soggetto competente al rilascio della dilazione.

5. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di pagamento di due rate anche non consecutive, il beneficio della dilazione è considerato decaduto con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo. In caso di ulteriore richiesta di dilazione, la rateizzazione del debito può essere concessa fino ad un massimo di 24 rate mensili o 12 bimestrali. In caso di ulteriore decadenza dal beneficio, non sono possibili ulteriori dilazioni di pagamento.

6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile della singola entrata, che provvede con apposito proprio provvedimento.

Articolo 28 – Sanzioni

1. Le sanzioni accessorie relative ad entrate tributarie sono graduate in sede di adozione o variazione dei rispettivi regolamenti tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti per le singole entrate.

2. Le sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo non dovranno essere irrogate dal funzionario qualora gli eventuali errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione.

Titolo V - Attività di riscossione

Articolo 29 – Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione. Le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate - fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata - lo stesso giorno dell'atto di contestazione.

Articolo 30 - Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 16,20 complessive.

2. Nel caso di crediti, relativi a prestazioni erogate dai Servizi Sociali, vantati dall'ente nei confronti di soggetti deceduti o emigrati, in considerazione della natura dei crediti e della particolare complessità delle procedure, l'importo di cui al comma 1 è elevato ad euro 100,00, salvi i diversi importi previsti nei singoli regolamenti.

3. L'esonero dalla riscossione coattiva formalizzato sia per le entrate tributarie che per le altre entrate con apposita dichiarazione specifica agli atti del funzionario responsabile.

4. Il primo comma del presente articolo non si applica quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Titolo VI - Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Articolo 31 - Assistenza in giudizio

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente, ASM S.p.A. o la Società Risorse S.p.A. possono stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate - purché siano rispettati i tariffari minimi di legge - qualora il proprio servizio competente non sia grado di far fronte in termini quantitativi alle esigenze derivanti dall'attività contenziosa.

Articolo 32 – Autotutela

1. L'Amministrazione, ASM S.p.A. o la Società Risorse S.p.A., nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può procedere :

- all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- alla sospensione o alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento, di sospensione o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento, è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Pertanto il procedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di soccombenza dell'Amministrazione
- b) valore della lite
- c) costo della difesa

- d) costo della soccombenza
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

4. Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il funzionario, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento in tutto o solo nella parte contestata, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il responsabile del servizio procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- * a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto
- * b) errore di persona o di soggetto passivo
- * c) errore sul presupposto del tributo
- * d) prova di pagamenti regolarmente seguiti
- * e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria
- * f) evidente errore logico
- * g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni di regimi agevolativi precedentemente negati
- * h) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente
- * i) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione

Articolo 33 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di semplificazione, collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 per i tributi erariali, in quanto compatibili.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto, per la composizione della pretesa tributaria del Comune, anche a mezzo delle proprie società partecipate, in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

3. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

4. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Titolo VII - Diritti del contribuente

Articolo 34- Diritto di interpello

1. In applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n.212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale o suo delegato, istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi comunali.

2. L'Amministrazione Comunale o suo delegato risponde, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di 120 giorni dalla ricezione dell'istanza con parere scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'ente. La mancata ricezione della

risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell'ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

Articolo 35 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a.i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;
 - b.l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
 - c.l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;
 - d.l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interpretazione prospettata dal richiedente;
 - e.copia di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta;
 - f.elenco della documentazione presentata;
 - g.sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale.
2. L'istanza di interpello deve essere presentata all'Amministrazione Comunale o suo delegato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'ente o del soggetto delegato.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.
4. Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta dell'ente comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointeressati.

Articolo 36 - Effetti dell'interpello

1. La risposta dell'Amministrazione Comunale o del suo delegato, vincola la stessa esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell'istanza e al richiedente
2. Qualsiasi atto dell'ente che risulti emanato in difformità del parere emesso a seguito della richiesta di cui all'articolo 21 o desunto ai sensi dell'articolo 21, comma 2 è nullo.
3. Non possono essere irrogate sanzioni relative a questioni oggetto di istanza, nei confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto dall'articolo 21, comma 2.
4. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.
5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

Articolo 37 - Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 38 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte degli organi competenti ed esplica i suoi effetti a partire dal 1° Gennaio 2015.